

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

impedire che, nel caso di consultazioni di banche dati o archivi informatici, essi siano indivisuali anche con riferimento al luogo di lavoro. Analoghe disposizioni vengono applicate anche ai testimoni che, non più sottoposti alle speciali misure di protezione, risultino beneficiari del cambiamento delle generalità”.

Le citate disposizioni non risultano di semplice applicazione, soprattutto in considerazione del fatto che la progressiva informatizzazione di tutti i settori della pubblica amministrazione e la sempre più stretta interconnessione delle relative banche dati (non solo per quanto attiene alle posizioni lavorative) hanno fatto emergere problematiche attinenti alla riservatezza dei dati in esse contenuti, afferenti alla popolazione protetta.

Il Servizio Centrale di Protezione sta implementando alcuni protocolli d'intesa con i seguenti enti ed istituzioni:

- INPS per i soggetti che esplicano attività lavorativa;
- Ministero del Lavoro e ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) per coloro che cercano una occupazione lavorativa;
- Ministero della Salute per quanto attiene alle vaccinazioni Covid-19;
- Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno per la gestione dei nominativi presenti nell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, per il rilascio della carta d'identità elettronica e di certificazioni varie;
- Federazioni sportive per il tesseramento di atleti;
- Agenzia delle Entrate e Società SOGEL per la visibilità del sostituto d'imposta e per la gestione delle informazioni presenti nelle banche dati della P.A.; con SOGEL, inoltre, sono stati attivati specifici accordi che consentono il blocco del codice fiscale finalizzato all'omissione dal sistema a cui la tessera sanitaria consente l'accesso, per la registrazione delle vaccinazioni;
- Ministero Economia e Finanze e NoiPA per la visibilità del luogo di lavoro;
- Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per la visibilità delle graduatorie regionali/provinciali per personale docente e ATA, oltre che per la partecipazione a test universitari di ammissione;
- P.R.A. e M.C.T.C. per il pagamento della tassa di possesso di auto/motoveicoli;
- Associazione Bancaria Italiana per titolarità conto e tracciamento prelievi;
- A.N.I.A e IVASS per visibilità sinistri di varia natura;

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

- Regioni/Comuni per visibilità violazioni alle norme del Codice della strada e referti pronto soccorso, scelta medico /pediatra di famiglia;
- INAIL per visibilità luogo e datore di lavoro;
- Camera di Commercio per visibilità luogo in cui viene svolta l'attività commerciale;
- ADECCO, RANSTAD (Agenzie di lavoro interinale) per visibilità dei dati anagrafici, luogo e datore di lavoro;
- CAF per il rilascio delle certificazioni ISEE;
- POSTE Italiane per il rilascio dello SPID.

Meritevole di essere menzionato, inoltre, è il trasferimento dei protetti dalla località di origine a quella di protezione, che costituisce un cardine del sistema di protezione, pertanto la valutazione sulla scelta della località ove collocare e “mimetizzare” i nuclei familiari deve tenere conto di molteplici fattori.

In quest'ottica sono state, dunque, sviluppate nuove funzionalità di ricerca che sfruttando il Sistema informatizzato di gestione dei testimoni e collaboratori di giustizia attualmente in uso al Servizio Centrale di Protezione, consente, in tempo reale, di poter disporre di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione della località di protezione, con conseguente elevazione degli *standard* di sicurezza e riservatezza.

Ulteriore progetto pienamente realizzato, riguarda l'utilizzo di nuove modalità di scambio della corrispondenza classificata tra i vari uffici coinvolti nella gestione della popolazione protetta.

Tutto il carteggio afferente i testimoni e collaboratori di giustizia viene prodotto con classifica di riservatezza, pertanto le procedure di scambio della corrispondenza devono seguire rigide regole stabilite normativamente.

L'adozione del nuovo sistema di trasmissione dei documenti riesce a coniugare la riservatezza, la sicurezza e la celerità dello scambio dei messaggi, consentendo di rendere più efficienti ed economiche le comunicazioni.

Parallelamente alla realizzazione della nuova modalità di scambio della corrispondenza, è stata avviata la procedura per la realizzazione del fascicolo elettronico ed il sistema di protocollazione digitale, in quanto un efficiente sistema di comunicazione esterna, non può prescindere da un coerente adeguamento della comunicazione interna e dalla conseguente conservazione degli atti.

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

Con riferimento alla riorganizzazione interna del Servizio Centrale di Protezione ed ai rapporti con la Commissione centrale si evidenziano le seguenti attività avviate e, alcune, già perfezionate:

- designazione dei Referenti per i testimoni di giustizia in attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 6;
- avvio nuova procedura per il cambiamento delle generalità, superando le criticità riscontrate nell'attuazione del precedente *iter*;
- creazione di gruppi di lavoro finalizzati alla revisione dei procedimenti amministrativi obsoleti, per l'identificazione di nuove procedure maggiormente flessibili, con particolare riferimento alla documentazione di copertura;
- emanazione di disposizioni che consentano una maggiore trasparenza nelle procedure con conseguente conoscibilità di diritti e doveri dei tutelati;
- predisposizione di un nuovo ed aggiornato "vademecum" sulla sicurezza informatica;
- estensione della gamma della documentazione di copertura annoverando tra questa anche il *green pass*.

Per quanto attiene ai rapporti tra il Servizio Centrale di Protezione ed i dipendenti Nuclei operativi territoriali si evidenziano cambiamenti sostanziali.

Tra gli innumerevoli interventi e direttive si segnala la sostanziale revisione delle procedure di locazione. In particolare, sono state impartite disposizioni afferenti alla gestione degli appartamenti locati dal Ministero per i soggetti tutelati che si sostanziano:

1. nella previsione che gli appartamenti non possano essere utilizzati per più di due nuclei familiari per poi essere dismessi;
2. nella disposizione che gli appartamenti a disposizione dei NOP per le emergenze possano essere non più di due;
3. nell'eliminazione di particolari forme di locazione e nel divieto di affittare immobili appartenenti alle Forze di polizia;
4. nella realizzazione di una cabina di regia centralizzata per la gestione degli alloggi, al fine di garantire uniformità nelle procedure.

Sono stati attivati numerosi "poli residenziali fittizi" (cioè Comuni in cui i tutelati risultano residenti, ma non domiciliati) per favorire la massima mimetizzazione sul territorio della popolazione protetta.

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

È stata realizzata una struttura informatica per garantire trasmissione di atti riservati tra il Servizio Centrale e i punti nodali della protezione, velocizzando così le procedure e risparmiando risorse umane ed economiche.

Infine, sono in corso di definizione due cambiamenti di estrema rilevanza, che proietteranno il Servizio Centrale di Protezione in una nuova dimensione gestionale ed operativa.

Il primo attiene all'avvio della procedura con l'Agenzia delle Entrate per la creazione di una nuova procedura per la stipula dei contratti di locazione riferiti ai domicili protetti e per tutte le attività legate alla protezione, per garantire oscuramento dei dati in maniera ancora più efficace.

Tale novità avrà una ricaduta estremamente positiva per quanto riguarda tutte le attività economico/finanziarie svolte a favore dei testimoni e collaboratori di giustizia. La seconda concerne la realizzazione, presso il Servizio, di una sala operativa, attiva 24 ore su 24, la quale:

1. fornirà supporto alle Forze di polizia per tutto quanto attiene alle necessità di conoscenza di informazioni ostensibili relative alla *Popolazione protetta*;
2. monitorerà la movimentazione delle unità operative dei Nuclei di Protezione e dei Referenti territoriali impiegati in attività di scorta per impegni di giustizia ed esigenze di tutela;
3. costituirà il *Front Office* del Servizio.

2. Smart borders dell'Unione europea e rischio biometrico correlato per la protezione dei soggetti tutelati

Una delle principali sfide per le esigenze di sicurezza e riservatezza specifiche del sistema di protezione è costituita dallo sviluppo e dalla crescente diffusione delle tecnologie biometriche (sistemi di riconoscimento biometrico, riconoscimento facciale, riconoscimento vocale, ecc.).

A partire dagli attacchi terroristici del 2001, quasi tutti i Paesi hanno cominciato a dedicare particolare attenzione alla biometria quale possibile soluzione tecnologica applicabile ad un ampio spettro di settori, valutando in particolare l'adozione di sempre più sofisticati sistemi biometrici per finalità di sicurezza nazionale, ma anche per prevenire i c.d. furti di identità.

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

Il riconoscimento biometrico si basa su un presupposto banale quanto inconfutabile: talune caratteristiche biologiche o comportamentali distinguono una persona da un'altra (ad esempio: DNA, pattern della voce, pattern della retina, topografia della faccia, impronte digitali, ecc.). Una caratteristica biometria è dunque strettamente legata all'individuo per cui non può essere persa, dimenticata, duplicata o comunque compromessa, come potrebbe avvenire con un documento.

Esistono diverse tipologie di riconoscimento biometrico cui corrispondono varie applicazioni: lettori d'impronta digitale, retina, iride, voce e viso. Tutti i sistemi biometrici lavorano nel medesimo modo: il punto di partenza consiste nella registrazione dell'informazione su una determinata caratteristica di una persona. Nel momento in cui un individuo deve essere riconosciuto, il sistema prende le misure necessarie e procede a una comparazione attraverso un'autenticazione o un'identificazione. L'autenticazione è un confronto tra "uno e uno" mentre l'identificazione si traduce in una ricerca fra "uno e molti", i cui dati sono contenuti in un *database*. In sostanza, l'autenticazione consente di confermare l'identità di una persona mentre l'identificazione di cercarla.

Per fronteggiare gli attacchi terroristici e altre specifiche minacce ai Paesi membri dell'UE, il Consiglio d'Europa ha rinnovato la "Strategia interna UE" per migliorare l'interoperabilità dei sistemi informativi.

La proposta che inizialmente comprendeva solo la connettività tra le aerolinee e la trasmissione dei dati a specifiche banche dati, prevede in un prossimo futuro, azioni per l'ulteriore implementazione basate su una valutazione di fattibilità.

Il gruppo di lavoro di esperti Europol (BITCOM³⁸) è concorde nel ritenere che la strategia UE potrebbe influire sulla capacità dei programmi di protezione dei soggetti tutelati europei e internazionali di fornire una protezione adeguata ed efficace alle persone cui è stata attribuita una nuova identità.

Pertanto, secondo Europol, è della massima importanza che i servizi di Protezione valutino i rischi operativi derivanti dalle disposizioni sugli *smart border* (confini intelligenti) interconnessi a livello globale e collegate a un'accresciuta attività biometrica, così come concepita in base ai nuovi accordi di interoperabilità.

³⁸ Il gruppo di lavoro BITCOM sulla biometria, l'informatica e la tecnologia delle comunicazioni attivato nell'ambito del Network Europol sulla protezione dei testimoni di giustizia, cui il Servizio Centrale di Protezione aderisce.

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

Lo sviluppo delle tecnologie biometriche in relazione agli *smart borders*, l'*internet* delle cose (*internet of things* – IoT), le attività bancarie, il rafforzamento della sicurezza dei documenti e l'industria di *internet* e dei *computer* potrebbero costituire un rischio importante per le misure di protezione dei testimoni/collaboratori di giustizia a livello nazionale e internazionale.

Nell'eventualità di una ricollocazione di testimoni o collaboratori in altro Stato o, più semplicemente, nell'ipotesi di spostamenti internazionali che comportino l'attraversamento di sistemi di controllo delle frontiere UE potrebbero emergere incongruenze tra dati biografici e quelli biometrici degli interessati. In particolare, gli eventuali approfondimenti da parte dei Servizi di frontiera potrebbero evidenziare una difformità tra i dati identificativi della persona protetta e quelli già biografici rilevati in occasione di precedenti attraversamenti della frontiera.

I *database* biografici e biometrici sofisticati, quindi, rappresentano un grave rischio per le operazioni di protezione. Il futuro Sistema Ingressi-Uscite, che associa l'identificazione biografica e biometrica dei viaggiatori, potrebbe far aumentare il rischio che i dati della nuova identità delle persone protette non corrispondano alle informazioni e alla documentazione acquisiti con riferimento alla precedente identità, rendendo vane le cautele che tutti i Servizi di Protezione adottano per evitare "abbinamenti" che possano agevolare il disvelamento dell'identità originaria dei tutelati.

In funzione di tali considerazioni, il gruppo di lavoro di esperti Europol BITCOM è stato incaricato anche di monitorare gli sviluppi tecnologici in modo da valutare l'evoluzione del rischio e individuare possibili soluzioni fissando adeguati *standard* operativi e applicando le migliori prassi. Al momento, tuttavia, l'attuale normativa, gli *standard* tecnici e la mancanza di esperienze operative rendono difficile prevedere come l'attivazione del Sistema Ingressi-Uscite UE, prevista dal 2021, possa impattare sulle attività dei Servizi di Protezione.

3. Internet e i social network

Altra questione connessa con lo sviluppo delle tecnologie biometriche è quella riguardante l'utilizzo dei *social network* in quanto le odierne tecnologie di riconoscimento facciale, vocale e paesaggistico potrebbero consentire la localizzazione o l'identificazione di un soggetto da fotografie o filmati disponibili in rete. Anche in questo caso sarebbe vanificata ogni precauzione

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

volta a garantire l'anonimato dell'interessato, così come potrebbe essere facilmente individuata la località dove vive il protetto.

Ciò rende ancor più problematico e rischioso l'utilizzo dei *social network* da parte della popolazione protetta e, più in generale, la divulgazione delle informazioni nella rete.

Su questa tematica, costantemente attenzionata dai Servizi di Protezione di tutti i Paesi, Europol raccomanda la creazione di “... sistemi sicuri che consentano alle persone protette di usare gli strumenti informatici in modo appropriato e senza rischi ...”, evidenziando come “... l'uso dei *social media* rappresenta un problema rilevante per la protezione e è estremamente complicato trovare un equilibrio tra il diritto dei testimoni di accedere alle informazioni e la loro sicurezza ...”.

In linea con tale raccomandazione, il Servizio Centrale di Protezione, già da tempo ha elaborato, in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, un *vademecum* sul corretto e prudente utilizzo della rete di *internet*, pur nella consapevolezza che qualsiasi raccomandazione, in assenza di una reale e attiva collaborazione da parte del soggetto protetto, potrebbe non risultare sufficiente per arginare i potenziali rischi. Detto documento, che tiene conto delle diverse situazioni soggettive (collaboratori e testimoni in località protetta, testimoni con “misure in loco” e familiari), viene periodicamente aggiornato.

Va peraltro considerato che, specie chi svolge un'attività lavorativa, talvolta di tipo imprenditoriale, ha la necessità di utilizzare tutti gli strumenti che *internet* mette a disposizione. Allo stesso tempo, non è facile indurre le persone, soprattutto i giovani, a privarsi della possibilità di accedere ai *social network*, condividendo immagini, notizie, e informazioni di carattere personale.

Se l'uso imprudente di tali strumenti riduce sensibilmente il livello di sicurezza che, attraverso la mimetizzazione e l'anonimato, dovrebbe essere assicurato alle persone protette, l'adozione di taluni accorgimenti può lasciare margini di rischio derivanti dalla struttura e dalle potenzialità della rete. D'altronde, neanche l'ormai riconosciuto (anche a livello internazionale) “diritto all'oblio” fornisce idonee garanzie di cancellazione dei dati, atteso che la completa eliminazione di ciò che è stato inserito nella rete è praticamente impossibile.

Su tali presupposti, già da qualche anno il Servizio Centrale di Protezione ha inserito, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai propri operatori e ai referenti territoriali per il profilo tutorio, specifici interventi informativi tenuti da Funzionari del Servizio della Polizia delle Comunicazioni sui rischi connessi con l'utilizzo dei *social network*, in modo da fornire agli operatori gli strumenti per orientare la popolazione protetta al corretto utilizzo della rete.

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

4. L'impatto del Coronavirus sul sistema di protezione: la situazione italiana e quella a livello internazionale

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Lo scoppio della pandemia ha inciso sull'attività del Servizio Centrale di Protezione sotto due punti di vista: il personale ha dovuto modificare le modalità operative di svolgimento del lavoro e conseguentemente rivedere i contatti che, soprattutto i NOP, hanno frequentemente con le persone protette; i collaboratori ed i loro familiari si sono ovviamente dovuti adeguare alle regole imposte dal *lockdown* e quindi limitare non solo la vita quotidiana, ma anche gli spostamenti connessi alle citazioni e le visite ai familiari ristretti in strutture carcerarie.

Inoltre, in accordo con gli Uffici competenti, sono state adottate nuove misure, e riviste quelle già in atto, per l'effettuazione degli impegni di giustizia e degli interrogatori. Infatti è stato implementato l'utilizzo del sistema di videoconferenza per le udienze, e parallelamente, è stata attivata una piattaforma per effettuare gli interrogatori in video collegamento da remoto, evitando così gli spostamenti fisici delle persone da escutere. Il Servizio Centrale di Protezione, oltre a dare disposizioni in merito al comportamento da adottare, ha provveduto a monitorare costantemente la situazione sia dei soggetti protetti che del personale dipendente. Dalla rilevazione dell'incidenza del Covid 19 sono emersi i seguenti dati relativi complessivamente al primo e secondo semestre 2020.

La percentuale di collaboratori di giustizia contagiati dal corona virus è stata del 4% sul totale dei tutelati, mentre la percentuale relativa ai contagi avvenuti tra i familiari dei collaboratori si è attestata al 3%. Sommando collaboratori e familiari, sono avvenuti per COVID19 n.3 decessi.

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

Con riferimento al personale del Servizio Centrale di Protezione e dei Nuclei operativi di Protezione, la percentuale di contagi è stata del 14% sul totale dell'organico, con un picco nella regione Lombardia dove è stato registrato il decesso di un operatore. Analoghe percentuali sono state rilevate nel 2021, sebbene le conseguenze del contagio sono state affievolite a seguito dell'avvenuta vaccinazione. In particolare, nei due semestri dell'anno 2021 tra la popolazione protetta hanno contratto il virus:

- 14 collaboratori;
- 3 testimoni;
- 27 familiari di cui 7 minori.

5. Tendenze

Gli esperti del gruppo Bitcom di Europol, in merito all'impatto del Covid-19 sulle operazioni di protezione, hanno effettuato delle rilevazioni fra gli stati membri redigendo un report che può essere così riassunto:

Nel 2021 la protezione dei testimoni si troverà ad affrontare nuove sfide come conseguenza della crisi causata dal Coronavirus.

C'è già stato un cambiamento in favore di una interazione più a distanza con i testimoni. Si consiglia ai Servizi di Protezione di porre in atto Procedure Operative Speciali per affrontare i rischi derivanti dalle nuove tendenze. Tuttavia tali tendenze potrebbero anche fornire nuove opportunità per migliorare la sicurezza del testimone sotto protezione.

“Durante l'epidemia da Covid-19 sono emersi progressivamente vari problemi psicologici e conseguenze significative in termini di salute mentale, ivi compresi stress, ansia, depressione, frustrazione e senso di incertezza”, Università di Oxford, 2020”.

Le Nazioni Unite, inoltre, hanno presentato uno studio in cui si segnalava che le restrizioni legate al Coronavirus possono essere “associate ad un rischio accresciuto di vittimizzazione violenta. Spesso il colpevole e le vittime si conoscono. La combinazione di fattori che inducono stress dovuti al *lockdown* e il fatto di vivere potenzialmente con un soggetto violento possono innescare un aumento e un peggioramento di varie forme di violenza all'interno del nucleo familiare”.

I Servizi di Protezione, suggerisce pertanto Europol, dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di un approccio combinato di assistenza tecnologica e sociale per supportare i propri testimoni durante questo difficile periodo.

I membri del gruppo di lavoro hanno poi evidenziato, con riferimento all'attività svolta

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

dagli operatori preposti alla protezione, che una notevole percentuale del personale lavora in modalità agile e la maggioranza degli uffici applica turni di reperibilità allungati. Alcuni Servizi consentono agli analisti della Protezione di lavorare dalla propria abitazione. La presenza in ufficio viene garantita per compiti specifici o in casi eccezionali. Alcuni uffici sfruttano la situazione per dedicarsi alla formazione online. Altri adottano un sistema di rotazione per il quale la presenza in ufficio è garantita da un numero ridotto di personale. Nonostante la difficoltà di mantenere la distanza sociale, le operazioni non sono completamente azzerate nella misura in cui le forze dell'ordine dei Servizi di Protezione continuano ad avere incontri con i soggetti protetti nel caso di questioni importanti che non possono essere rinviate o gestite in modalità "a distanza". C'è una tendenza ad effettuare in video gli incontri tra il personale e quelli tra Servizi di protezione, viste le limitazioni agli spostamenti all'estero.

6. Accesso alle informazioni e ai dati

Lo studio di Europol ha inoltre rilevato che non tutti i Servizi sono in grado di fornire computer portatili sicuri per il lavoro da casa. Sembra esserci un vantaggio per quei Servizi che dispongono di tecnologie di accesso remoto con autenticazione a due fattori per la connessione remota. Tuttavia, i portatili con accesso sicuro alle reti di lavoro potrebbero presentare dei limiti in relazione al livello di riservatezza. Le connessioni VPN e la crittografia forniscono un accesso sicuro al sistema di gestione dei casi fino al livello "segreto/riservato". Esistono applicazioni che consentono al personale della Protezione di accedere a una piattaforma protetta con chiavette di sicurezza RSA che generano un'autenticazione sicura, inviare e ricevere mail cifrate ed accedere alle reti designate.

7. L'impatto psicologico dell'isolamento

L'isolamento a casa e i ridotti contatti sociali possono avere gravi conseguenze su testimoni e vittime particolarmente vulnerabili con sintomi post-traumatici, stress e ansia. Alcuni reports indicano un aumento di talune fattispecie criminose. I dati preliminari dell'FBI per i primi sei mesi del 2020 mostrano che gli omicidi premeditati e colposi sono aumentati di circa il 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La scorsa estate gli omicidi nelle 27 maggiori città degli Stati Uniti sono aumentati in

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

maniera significativa (53%) rispetto ai precedenti dati. Nello stesso periodo le aggressioni aggravate sono cresciute del 4,6%. Anche in Italia, non solo per le famiglie protette, le violenze domestiche nel periodo di isolamento dovuto al corona virus sono aumentate in modo esponenziale.

Sarebbe opportuno tenere in considerazione il rischio accresciuto di conflitti familiari o violenza domestica per i testimoni e le vittime sotto protezione. Le videochiamate regolari da parte del referente si sono dimostrate uno strumento valido per affrontare il problema in tempi di restrizione dei contatti.

La rilevazione ha evidenziato che i referenti dei soggetti protetti hanno ricevuto un maggior numero di telefonate durante il periodo del Covid-19. Molti incontri sono stati annullati e le chiamate divengono il principale strumento di comunicazione. È evidente che le videochiamate sono diventate sempre più frequenti nella comunicazione witness-referente, compensando il numero ridotto di incontri in presenza. Alcuni casi richiedono tuttora lo svolgimento di incontri regolari nel rispetto della distanza sociale. In futuro, tali strumenti di comunicazione potrebbero continuare ad essere utilizzati, nel rispetto degli accorgimenti di sicurezza che le moderne tecnologie offrono.

8. Nuove sfide

Nel 2020 la maggior parte dei Servizi di Protezione ha potuto riscontrare che la protezione fa affidamento in misura sempre maggiore sulla tecnologia. Uno degli aspetti chiave della protezione è la rilocalizzazione, che richiede una preparazione approfondita, anche nel settore dei viaggi nazionali e internazionali. La minaccia/il rischio/la valutazione psicologica e l'assistenza richiedono comunque contatti personali e interazione. Uno dei compiti principali consiste nel mantenersi in stretto contatto con le persone da proteggere. Le videochiamate e i controlli volti ad accertare lo stato di benessere sono aumentati contemporaneamente alla riduzione degli incontri personali per motivi di sicurezza e sanitari. I controlli dello stato di benessere attraverso strumenti video per le famiglie e i soggetti fragili (dipendenze, violenza domestica) possono divenire un'alternativa ammessa nel settore della protezione.

Altro elemento importante sono le difficoltà negli spostamenti nazionali ed internazionali durante la fase della pandemia. Tali difficoltà potrebbero avere un impatto notevole sulla rilocalizzazione internazionale.

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

APPENDICI

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

APPENDICE 1

LE DELIBERE DI MASSIMA

Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia

Delibera di massima in materia di documenti di copertura in favore di collaboratori e testimoni di giustizia.

LA COMMISSIONE:

VISTA la legge 15 marzo 1991, n.82, modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n.45;

VISTO la legge n. 6/2018 recante “*Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*”;

VISTO il D. lgs. 29 marzo 1993, n. 119, recante “*Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia*”;

VISTO il D.M. 23 aprile 2004, n.161, entrato in vigore in data 10 luglio 2004, recante “*Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell’art.17 bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, introdotto dall’art.19 della legge 13 febbraio 2001, n.45*”;

RICHIAMATE preliminarmente le specifiche disposizioni legislative regolanti la materia:

- art. 13, commi 10 e 11, del D.L. n. 8 del 1991 “*10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l’utilizzazione di un documento di copertura. 11. L’autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all’articolo 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell’autorizzazione al rilascio del documento*”;
- art. 8 del D.M. n. 161 del 2004, rubricato “contenuti del programma speciale di protezione” che, alla lettera h), annovera, tra le altre misure, l’utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati;
- art. 4, comma 2, della legge n. 6 del 2018 secondo cui “*Le misure del trasferimento nella località protetta, dell’uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all’attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza*”.

CONSIDERATO che, in linea con le citate disposizioni, al fine di garantire la mimetizzazione delle persone sottoposte a programma speciale di protezione, è consentita l’utilizzazione di un documento di copertura, il cui rilascio è autorizzato dal Servizio Centrale di protezione, previa verifica della necessità di garantire la sicurezza,